

N. R.G. 7148/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
II SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, in persona della Giudice Dott.ssa Diletta Calò pronuncia ai sensi dell'art. 281 *quinquies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al RG n. 7148/2016 (cui è riunita la causa recante RG 7198/2016) promossa, per l'opposizione avverso il d.i. n. 1242/2016 (RG n. 4699/2016) da:

C. [REDACTED] S.R.L. (già A. [REDACTED] S.r.l.), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Nicola Di Santo

-opponente-

e

T. [REDACTED]. IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore *pro tempore*, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di opposizione, dall'avv.ta Elvira Neri

-opponente-

CONTRO

AL [REDACTED] S.R.L., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'avv. Maria Cristina Bruni

-opposta-

CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 16 gennaio 2024

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione regolarmente notificato, A [redacted] S.r.l. ha proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 1242/2016 (R.G. 4699/2016), con cui il Tribunale Ordinario di Foggia, su istanza di Al [redacted] S.r.l., ha ingiunto alla stessa A [redacted] e alla T [redacted] in solido tra loro, il pagamento di € 24.538,97, oltre interessi e spese del procedimento di ingiunzione, a titolo di corrispettivo di trasporti merci commissionati da A [redacted] alla T [redacted] e da quest'ultima sub commissionati ad Al [redacted].

A fondamento della opposizione A [redacted] S.r.l. ha eccepito la prescrizione del credito di € 9.151,43 portato dalle fatture n. 6 del 31 gennaio 2014 e n. 51 del 31 agosto 2014. Inoltre, parte attrice ha spiegato domanda riconvenzionale trasversale nei confronti della T [redacted] Soc. Coop. in liquidazione, esercitando azione di rivalsa ai sensi dell'art. 7 *ter*, D. Lgs. 286/2005 nei confronti di quest'ultima, nei limiti del credito eventualmente accertato in favore di Al [redacted] S.r.l.

Con distinto atto di opposizione, la T [redacted] ha impugnato il medesimo decreto ingiuntivo, eccependo: a) in via preliminare la prescrizione del credito di € 14.242,17 (di cui alle fatture n. 6 del 31 gennaio 2014, 51 del 31 agosto 2014, 70 del 29 novembre 2014, 5 del 31 gennaio 2015, 23 del 30 aprile 2015 e 30 del 29 maggio 2015); b) l'avvenuto pagamento di € 26.69797,09 in favore di Al [redacted]; c) l'inadempimento del vettore che le ha provocato danni quantificati in € 18.796,43.

Il relativo giudizio ha assunto n. RG 7198/2016.

Instauratosi il contraddittorio in entrambi i procedimenti, si è costituita Al [redacted] S.r.l., la quale ha specificamente contestato le avverse doglianze, instando per il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo impugnato, previa concessione della provvisoria esecuzione dello stesso. La società opposta ha inoltre spiegato domanda riconvenzionale volta a ottenere la condanna di T [redacted] al pagamento *“di quell'importo che verrà accertato in corso di causa ovvero determinato in via equitativa dal Tribunale, a titolo di corrispettivo dovuto per le prestazioni accessorie di riconsegna e per l'attività di custodia degli imballaggi e/o delle unità di movimentazione, ovvero compensarlo con le somme che dovessero risultare dovute a T [redacted]”*.

All'esito dell'udienza del 16 maggio 2017, rigettata la richiesta *ex art.* 648 c.p.c. e disposta la riunione della presente causa con quella contraddistinta dal R.G. n. 7198/2016, la precedente G.I. ha assegnato alle parti i termini per la c.d. appendice scritta.

La causa è stata quindi istruita in via documentale, nonché a mezzo prova orale con il teste C. C. escusso all'udienza del 26 aprile 2018.

Preso atto della rinuncia di parte opposta all'audizione degli altri due testi ammessi, con accettazione delle controparti, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17 novembre 2020.

Dopo taluni rinvii disposti a causa del gravoso carico di ruolo, nonché dell'esigenza di definire procedimenti di più risalente iscrizione a ruolo, all'udienza del 16 gennaio 2024 la causa è stata introitata per la decisione, con assegnazione dei termini *ex art.* 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.

Prima di procedere a esaminare le domande ed eccezioni sollevate dalle parti, è opportuno precisare che, a fronte della rinuncia al mandato da parte dell'avv. Nicola Di Santo, Difensore di A. Srl (oggi C. S.R.L.), quest'ultima non ha provveduto a nominare un nuovo difensore di fiducia.

In applicazione dell'art. 85 c.p.c., la rinuncia non può pertanto ritenersi idonea a privare il difensore dello *ius postulandi* (cfr. Cass. n. 12249/2020 "*Nè la revoca, né la rinuncia alla procura privano il difensore delle capacità di compiere o ricevere atti processuali. In base all'art. 85 c.p.c., ciò che priva il procuratore della capacità di compiere o ricevere atti non sono la revoca o la rinuncia di per sé sole, bensì il fatto che alla revoca o alla rinuncia si accompagna la sostituzione del difensore*").

Ciò chiarito, nel merito l'opposizione è parzialmente fondata e va accolta, con conseguente revoca del titolo monitorio, nei limiti di seguito illustrati.

Non è inutile ricordare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione, la cui peculiarità risiede nella sua struttura: in seguito alla pronuncia del decreto ingiuntivo, infatti, è rimessa all'ingiunto l'iniziativa di dare ulteriore impulso al processo per la contestazione dei fatti costitutivi della pretesa azionata (soltanto provvisoriamente riconosciuti sussistenti con il decreto) o per l'allegazione di fatti estintivi, modificativi oppure impeditivi della stessa pretesa (che non potevano essere conosciuti al momento della pronuncia del decreto, stante la previsione di un contraddittorio eventuale e

differito). Tale particolare struttura del procedimento per decreto ingiuntivo, nel quale non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti, si riflette sulla distribuzione dell'onere della prova: l'ingiunto, pur avendo la posizione processuale di attore, sostanzialmente è convenuto in giudizio, con la conseguenza che grava sul creditore-attore in senso sostanziale l'onere di fornire piena prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, non essendo a tal fine sufficiente, in caso di contestazione della controparte, il materiale probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria che si è conclusa con la pronuncia del decreto opposto; mentre il debitore-convenuto in senso sostanziale ha l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa attorea (cfr. *ex multis* Cass. n. 2421/2006).

Inoltre, nel *caso de quo* vertendosi in tema di inadempimento contrattuale, trova piena applicazione il consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui *“in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”* (così le Sezioni Unite n. 13533/2001, e con esse la successiva giurisprudenza di legittimità: v. da ultimo Cass. n. 13685/2019).

Ebbene, nella vicenda di cui si discetta sono circostanze pacifiche, in quanto non specificamente contestate oltre che documentalmente riscontrante, sia l'esistenza del rapporto contrattuale di trasporto (fra A [redacted] S.r.l., committente, e T [redacted] Coop., vettore) e subtrasporto (fra T [redacted], subcommittente, e Al [redacted] S.r.l., subvettore) fra le parti in causa, sia l'esecuzione da parte della Al [redacted] dei servizi riportati nelle fatture azionate in via monitoria.

Al contempo, l'opposta-attrice in senso sostanziale ha allegato l'inadempimento all'obbligazione di pagamento dei corrispettivi maturati in relazione ai trasporti eseguiti e ha esercito l'azione sia nei confronti del suo subcommittente (T [redacted]) sia nei confronti della committente A [redacted] S.r.l.

Infatti, l'art. 7 *ter* del d.lgs. n. 286/2005 prevede che *“Il vettore di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 286/2005, il quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta*

obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l'azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale".

Una tale normativa speciale, statuendo l'ampliamento dei soggetti obbligati *ex lege* al pagamento dei corrispettivi spettanti al subvettore per le prestazioni di trasporto effettuate, risulta certamente norma introdotta a favore e a garanzia proprio del subvettore, il quale viene ritenuto astrattamente soggetto più debole rispetto agli altri attori presenti nel generale comparto del trasporto.

La solidarietà che caratterizza il lato passivo dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo del subvettore, oltre che essere testualmente prevista dalla norma soprarichiamata, è espressione del più generale principio sancito dall'art. 1294 c.c., potendo quindi il creditore legittimamente e discrezionalmente esigere il proprio integrale credito da ciascun condebitore solidale.

A fronte dell'adempimento dell'*onus probandi* incombente sul creditore che ha agito in via monitoria, le opposenti hanno entrambe eccepito la (parziale) prescrizione della pretesa creditoria.

Al riguardo viene in rilievo la disposizione di cui all'art. 2951 c.c. che, in materia di trasporto, prevede un termine di prescrizione breve di un anno; tale termine, prevede espressamente il terzo comma della disposizione citata, decorre "*dal giorno in cui è avvenuta o sarebbe dovuta avvenire la riconsegna della cosa al luogo di destinazione*".

Proprio muovendo dal tenore letterale della norma, la giurisprudenza è granitica nel riconoscere che i diritti nascenti dal contratto principale di trasporto sono soggetti alla prescrizione breve di cui all'art. 2951 cod. civ., il cui termine decorre dal giorno in cui è avvenuta o doveva avvenire la consegna della cosa nel luogo di destinazione (cfr. Cass. n. 7697/1993, nonché più di recente in tema di rivalsa in caso di subtrasporto Cass. n. 32976/2022).

Ciò chiarito, nella controversia in esame risulta *per tabulas* che il primo atto interruttivo della prescrizione inviato dalla odierna opposta (di cui è vi prova dell'avvenuta ricezione da parte della T██████████) è la diffida e messa in mora a firma dell'avv.ta Bruni del 20 ottobre 2015

(cfr. doc. 4 del fascicolo di parte opposta).

Ne consegue che, pacifica e non contestata la circostanza che la data di emissione delle fatture azionate coincide con quella di consegna della merce, soltanto il credito riportato nella fattura n. 6 del 41 gennaio 2014 di € 197,24 risulta prescritto.

Di contro, per quello oggetto della fattura n. 51 del 31 agosto 2014 di € 8.954,19 il relativo termine prescrizione non è maturato, atteso che -sebbene il documento contabile sia stato emesso in data 31 agosto 2014- la scadenza è indicata al 15 novembre 2014. Di talchè, solo da tale momento e non da quello di consegna della merce il termine annuale è iniziato a decorrere e risulta utilmente interrotto dalla diffida dell'ottobre 2015. In effetti, come di recente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, *“Nel caso in cui il termine di adempimento dell'obbligazione sia stabilito, per esplicita volontà delle parti o per presunzione legale ex art. 1184 c.c., a favore del debitore, la prescrizione estintiva del diritto di credito comincia a decorrere solo dopo la scadenza del termine, in quanto, precedentemente, il creditore non può esigere la prestazione dovuta”* (cfr. Cass. n. 1947/2018).

Analogamente tutti gli altri crediti portati dalle fatture azionate in via monitoria non risultano prescritti, avuto riguardo alle date di emissione e di scadenza delle stesse, nonché agli atti interruttivi posti in essere dal creditore.

L'opponente T. [REDACTED] ha altresì eccepito, quale fatto estintivo, il pagamento del credito ingiunto, allegando all'uopo le ricevute dei bonifici effettuati in data 20 febbraio 2015 (dell'importo di € 11.428,52) e 20 luglio 2015 (dell'importo di € 15.568,57).

Tale eccezione è priva di pregio: dalle stesse contabili e in particolare dalle causali ivi riportate si desume che i ridetti pagamenti (si riferiscono a due fatture -la n. 70 del 2014 e la n. 23 del 2015) non sono stati conteggiati nell'importo ingiunto atteso che è stata azionata solo la differenza (di tali fatture) ancora dovuta rispetto a quanto incassato.

Passando all'esame delle domande riconvenzionali reciprocamente formulate dalle parti, va anzitutto rilevato che l'inadempimento di cui si duole la T. [REDACTED] nell'esecuzione dei servizi di trasporto commissionati a Almatrans e i conseguenti danni che assume avere patito sono rimasti una mera allegazione di parte priva di qualsivoglia riscontro probatorio, a tal fine essendo pacificamente insufficienti le fatture dalla stessa T. [REDACTED] emesse. Sul punto è sufficiente rimarcare che *“La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed*

alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto (come l'elenco delle merci, il loro prezzo, le modalità di pagamento ed altro), si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché quando tale rapporto sia contestato fra le parti la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può assurgere a prova del negozio ma costituisce al più un mero indizio" (cfr. ex multis Cass. n. 9593/2004).

Allo stesso modo non merita accoglimento, in quanto carente sotto il profilo della necessaria allegazione prima ancora che sotto quello probatorio, la domanda riconvenzionale formulata da Al [redacted] nei confronti di T [redacted], volta a ottenere il corrispettivo per le prestazioni accessorie di riconsegna e per l'attività di custodia degli imballaggi e/o delle unità di movimentazione.

In definitiva, in parziale accoglimento dell'opposizione, va revocato il d.i. n. 1262/2016 e le opposenti vanno condannate, in solido fra loro, al pagamento in favore della società opposta dell'importo 24.341,73, con la maggiorazione degli interessi *ex* D.lgs. n. 231/2002.

A sua volta T [redacted] va condannata al pagamento in favore della C [redacted] S.R.L. (già A [redacted] S.r.l.), quale obbligata in solido *ex* art. 7 *ter* del D.Lgs. 286/2005, di quanto la stessa corrisponderà alla Al [redacted] S.r.l., in esecuzione della presente sentenza.

Ai fini della regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione limitatamente a una esigua parte del credito ingiunto, in uno con il rigetto delle domande riconvenzionali reciprocamente formulate da T [redacted] e Al [redacted] giustifica la compensazione per 1/3 delle spese di lite, con i restanti 2/3 a carico delle oppONENTI.

Nei rapporti tra T [redacted] e A [redacted] S.r.l., oggi C [redacted], in ragione dell'accoglimento della domanda di rivalsa spiegata dalla seconda nei confronti della prima, le spese di lite vanno poste interamente a carico della T [redacted].

Ai fini della liquidazione si procede come in dispositivo, secondo i seguenti criteri: applicazione della Tabella n. 2 allegata al Dm 55/2014, come modificato dal Dm 147/2022, scaglione di valore da € 5.200,01 a € 26.000,00 in base al valore del credito accertato, parametri medi per tutte e quattro le fasi da cui non vi è ragione di discostarsi.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione

disattesa,

1. revoca il d.i. n. 1242/2016 (RG 4699/2016) emesso da questo Tribunale;
2. condanna le opposenti, in solido fra loro, al pagamento in favore della società opposta dell'importo 24.341,73, con la maggiorazione degli interessi *ex* D.lgs. n. 231/2002;
3. nei rapporti fra le opposenti e l'opposta dispone la compensazione per 1/3 delle spese di lite, che si liquidano per l'intero in € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, e condanna le opposenti, in solido fra loro, alla rifusione in favore della opposta dei restanti 2/3;
4. condanna T. [redacted] Coop. in liquidazione al pagamento in favore della C. [redacted] L. (già A. [redacted] S.r.l.), quale obbligata in solido *ex* art. 7 *ter* del D.Lgs. 286/2005, di quanto la stessa corrisponderà alla Al. [redacted] S.r.l., in esecuzione della presente sentenza;
5. condanna T. [redacted] in liquidazione al pagamento al pagamento in favore della C. [redacted] S.R.L. (già A. [redacted] S.r.l.) delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in € 145,50 per esborsi ed € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Foggia, 30 aprile 2024

La Giudice

Diletta Calò